

Imposta di bollo di € 45,00 ai sensi del D.M. 22/02/2007 assolta con modalità virtuale

Rep. N. 312

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'anno duemilaquattordici addì 10 (dieci) del mese di novembre, nella sede municipale di Paderno Dugnano in via Grandi n. 15, avanti a me dr.ssa Franceschina Bonanata, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i contratti in cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, sono personalmente comparsi:

per parte appaltante:

- Rossetti Franca, nata a Milano il 02/07/1960, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene nel presente atto in rappresentanza del COMUNE di PADERNO DUGNANO, Cod. Fisc 02866100155, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune", nella qualità di Direttore del Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dell'art. 19, comma 1, lettera f) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

per parte appaltatrice:

- la SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI - società con unico socio, con sede in Torino, Largo Regio Parco, n. 9, capitale sociale Euro 252.263.314,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00489490011, società soggetta all'attività di

direzione e coordinamento di Snam S.p.A. che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche Gestore o Italgas, rappresentata nel presente atto dal sig. Sergio Boni, nato a Padova il 18 luglio 1955, CF BNOSRG55L18G224Q, in forza di procura speciale rep. n. 99097 del 23 ottobre 2014 e rep. n. 99099 del 24 ottobre 2014 che in originale si allega al presente contratto sotto la lettera "a".

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: D.Lgs. n. 164/00):

- il servizio di distribuzione di gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui al comma 5;
- i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 saranno esercitati dal Comune con le modalità previste nel presente contratto;

- con determinazione n.1048 del 29/12/2010, esecutiva il 31/12/2010, il Comune ha deciso di procedere all'affidamento mediante gara del servizio di distribuzione di gas naturale;

- con l'atto sopracitato il Comune ha altresì approvato il bando, la documentazione di gara e lo schema di contratto di servizio;

- il bando di gara prevede che le offerte presentate dai concorrenti si articolino nell'offerta economica e nell'offerta tecnica;

- sulla base delle offerte pervenute, il Comune, con determinazione n. 319 del 27/04/2012, ha aggiudicato la gara al Gestore ed ha affidato al medesimo l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale nell'intero territorio comunale;

- il Gestore ha preso visione delle reti e degli impianti afferenti al servizio di distribuzione del gas, non riscontrando difformità tra questi e lo stato di consistenza, come individuato negli atti di gara e nei successivi atti ricognitivi e indicato nel verbale di consegna sottoscritto in data 10 novembre 2014.

- il Gestore in data 10.11.2014 ha presentato le garanzie fideiussorie richieste nel bando di gara;

- il Gestore ha presentato la dichiarazione di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro e la dichiarazione di assicurazione degli impianti in gestione, così come richiesto nel bando di gara;

- che in data 25/09/2014 prot. n. 48664, è stata presentata, all'Ufficio Territoriale del Governo di Torino – ufficio antimafia – richiesta di informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011;

- che in assenza delle informazioni prefettizie, essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D. Lgs. 159/2011, si procede alla stipulazione del presente contratto sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

PARTE 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Definizioni

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 164/00, nonché, a miglior specificazione, le definizioni seguenti:

- Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481, di seguito AEEGSI;

- bando di gara è il bando di gara, approvato dal Comune per

l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

- cartografia è la rappresentazione grafica delle reti e degli impianti di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza ed i gruppi di misura che comprende indicazioni sul materiale delle condotte il loro diametro e la pressione di esercizio, in scala almeno 1 : 2000;

- codice di rete è il codice di rete per la distribuzione, adottato dal Gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n. 164/00;

- contratto è il presente contratto di servizio;

- D.Lgs. n. 164/00 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

- gestore è la Società Italiana per il Gas per azioni, cioè la società Affidataria del servizio di distribuzione del gas;

- gestore uscente è la società 2iReteGas e cioè la società che ha gestito il servizio oggetto di gara fino alla data di consegna degli impianti;

- intervento di sviluppo è qualsiasi intervento di estensione, di potenziamento, di riduzione, di ristrutturazione o di evoluzione delle reti e degli impianti, con conseguente variazione dello stato di consistenza;

- manutenzione ordinaria è l'insieme degli interventi che vengono effettuati su reti, impianti o su parti di essi per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza relativamente alle reti ed agli impianti oggetto dell'attività;

- manutenzione straordinaria è l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti, potendone determinare la variazione delle caratteristiche tecniche;

- offerta è l'offerta sulla base della quale al Gestore è stato affidato il servizio di distribuzione del gas, comprendente l'offerta economica e offerta tecnica;

- parti sono il Comune ed il gestore;

- piano industriale è l'insieme degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di sviluppo delle reti e degli impianti, previsto nell'offerta;

- servizio è il servizio di distribuzione del gas, inteso come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

- stato di consistenza è l'insieme di documenti comprendente la cartografia delle reti e la descrizione degli impianti afferenti il servizio di distribuzione del gas naturale, con evidenza delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative, redatti dal Comune ed allegati al presente contratto;

- Comune è il Comune di Paderno Dugnano;

- cliente finale è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

- utente è l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri;

- capacità è genericamente la potenzialità del sistema di distribuzione di trasportare il gas;

- conferimento e trasferimento di capacità è la messa a disposizione a un utente della quota parte della potenzialità di trasporto necessaria per la fornitura dei Punti di Riconsegna (PDR) per i quali l'utente richiede l'accesso.

Tale messa a disposizione si formalizza unicamente ed in modo implicito con il perfezionamento dell'accesso secondo le procedure stabilite dalla normativa

vigente;

- Verbale di Consegna Impianti è il verbale sottoscritto il 10.11.2014 tra 2iReteGas, il Comune e Italgas per mezzo del quale sono stati consegnati a Italgas gli impianti di distribuzione gas naturale esistenti nel territorio del Comune di Paderno Dugnano.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

2.1 Il contratto disciplina in particolare i rapporti tra Comune e Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio nel territorio del Comune di Paderno Dugnano. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Tale servizio consiste nella distribuzione del gas naturale attraverso gasdotti locali per la consegna ai clienti e si articola in una serie di attività di seguito sinteticamente enucleate, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) manutenzione ordinaria, ovvero l'insieme degli interventi che vengono effettuati sugli impianti di distribuzione per il mantenimento, il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo il decadimento tecnico;

b) manutenzione straordinaria, ovvero l'insieme degli interventi che vengono effettuati per il rinnovo e il prolungamento della vita utile degli impianti di distribuzione;

c) rinnovo, sviluppo e potenziamento degli impianti di distribuzione, ovvero qualsiasi intervento di estensione, di riduzione o di evoluzione degli impianti stessi con conseguente variazione dello stato di consistenza;

d) allacciamento dei clienti finali alla rete gas e attività connesse (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamento dei contatori, ecc.);

- e) le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e ogni opera tecnica necessaria per realizzare le opere ed i lavori richiamati nei precedenti punti;
- f) attività di misura, ovvero posa, manutenzione, verifica e lettura del contatore dei clienti finali;
- g) servizio di reperibilità per il pronto intervento.

2.2 Il servizio non si estende alle attività di vendita, come definite dalla deliberazione dell' AEEGSI n. 11 del 18 gennaio 2007 e s.m.i..

Articolo 3 – Canone per l'affidamento del servizio, valore dell'appalto, valore degli impianti e modalità di pagamento.

3.1 Il canone annuo per la gestione del servizio, quale risulta dall'offerta economica riferita al Vincolo sui Ricavi di Distribuzione (VRD), ex art. 26 della delibera AEEGSI 159/08, e successive integrazioni, è di € 1.262.920,54, oltre I.V.A.. Il valore complessivo dell'affidamento per la durata di 12 anni è pari ad € 15.155.046,48 (euroquindicimilionicentocinquantacinquemilaquarantaseivirgolaquarantotto), oltre I.V.A. nella misura di legge.

Se nella vigenza del contratto la AEEGSI, o altro Ente con le stesse funzioni, dovesse modificare i criteri di calcolo dei vincoli VRD^{LOC} e VRM^{CAPEX}, in misura tale da modificare il valore contrattuale offerto in base al presente atto, se la modifica non supererà il 7% del valore stesso sarà conseguentemente adeguato il criterio di calcolo del canone, senza danno reciproco delle parti contraenti, ed il valore percentuale offerto in gara dal Gestore sarà rapportato a quanto esso ricaverà dall'esercizio dell'attività di distribuzione affidata con la nuova metodologia di calcolo. Se il valore modificato da AEEGSI sarà superiore al 7% (sette

percento), le parti si riserveranno di valutare la risoluzione bonaria anticipata ove ravvisassero una significativa alterazione delle condizioni economiche del presente contratto.

3.2 Il canone annuo sarà versato dal gestore al comune in 2 rate annue. I canoni relativi al primo e all'ultimo anno, saranno rapportati al numero di giorni di effettiva gestione del servizio (n. 365).

3.3 Il canone è soggetto ad IVA di legge.

3.4 Il mancato pagamento di 2 rate consecutive costituisce presupposto per la risoluzione del presente contratto, previa contestazione ai sensi del successivo art.27.

3.5 Il versamento del predetto canone annuo di affidamento dovrà essere effettuato, previo ricevimento della fattura, al Tesoriere Comunale nel rispetto delle seguenti scadenze:

- acconto del 50% (cinquantapercento) determinato sulla base del canone dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dall'anno 2015;

- il saldo entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo.

Per l'anno 2014 il canone, determinato ai sensi del precedente comma 3.2 sarà versato entro 31 gennaio 2015.

3.6 Contestualmente al pagamento del canone semestrale, il Gestore dovrà presentare al Comune un riepilogo, per singolo scaglione di consumo, dei volumi di gas distribuito e del numero di utenti serviti, sia che i dati derivino da letture effettive, sia che i dati derivino da stime relative agli anni termici precedenti.

3.7 Il Gestore ha versato al Comune in data 10.11.2014 l'importo di Euro

30.000 (euro trentamila), oltre IVA, quale contributo alle spese di procedura.

3.8 In base agli artt. 14 e 15 del D.lgs 164/00, come indicato

nell'atto Consiliare n° 94 del 19/11/2009 e contratto aggiuntivo n.

171/2009, il Gestore si obbliga al pagamento del valore residuo industriale

degli impianti realizzati alla data del 31.12.2008 (VRI) pari a:

- € 4.589.133,76 (euroquattromilionicinquecentoottantanovemilacentotrenta-

trevirgolasettantasei) oltre ad € 1.110.000,00 (eurounmilioneцентodiecimila-

virgolazerozero) per lavori connessi, per un totale di € 5.699.133,77

(eurocinquemilioneiseicentonovantanovemilacentotrentatrevirgolasettanta-

sette) oltre imposte a termini di legge da corrispondere direttamente al

gestore uscente;

- € 2.848.684,43 (euroduemilioniottocentoquarantottomilaseicento-

ottantaquattrovirgolaquarantatre) oltre imposte a termini di legge al Comune;

per un valore complessivo di € 8.547.818,20

(euroottomilionicinquecentoquarantasettemilaottocentodiciottovirgolaventi)

oltre imposte a termine di legge.

3.9 Il Gestore si obbliga inoltre al pagamento a favore del Comune del valore

industriale residuo degli impianti realizzati dal 01.01.2009 al 10.11.2014 per

un valore di € 1.332.887,16 (eurounmilioneirecentotrentaduemilaottocento-

ottantasettevirgolasedici) oltre imposte a termine di legge da corrispondere in

due rate di pari importo: la prima già versata contestualmente alla

sottoscrizione del Verbale di Consegna degli Impianti; la seconda entro il

31.03.2015.

3.10 L'importo totale che il Gestore ha corrisposto per l'acquisizione della

proprietà di tutti gli impianti di distribuzione di gas naturale esistenti sul

territorio comunale di Paderno Dugnano alla data del 10.11.2014 - la cui consistenza è allegata al Verbale di Consegna Impianti di cui al successivo articolo 6 - è pari a € 9.880.705,36 (euronovemilioniottocentoottantamilasettecentocinquevirgolatrentasei) oltre imposte a termine di legge. I termini e le modalità di pagamento dell'importo totale indicato ai precedenti articoli 3.8 e 3.9 sono disciplinati nel Verbale di Consegna Impianti allegato al presente Contratto alla lettera "b".

3.11 Il pagamento a favore del Comune dell'importo di € 2.848.684,43 (euroduemilioniottocentoquarantottomilaseicentoottantaquattrovirgolaquarantatre) oltre imposte a termini di legge sarà effettuato in 12 (dodici) rate annue, ciascuna dell'importo di € 237.390,34 (duecentotrentasettemilatrecentonovantavirgolatrentaquattro) oltre I.V.A., da versare entro il 31 maggio di ogni anno per tutta la durata del contratto. A ciascuna rata successiva alla prima sarà applicato l'interesse legale. Contestualmente alla stipula del presente contratto è stata consegnata polizza fidejussoria a garanzia dell'intero importo che sarà ridotta a seguito di ogni versamento.

Articolo 4 - Principi generali e obblighi di servizio pubblico

4.1 Il servizio è svolto dal gestore alle condizioni previste dal presente contratto, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'AEEGSI, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

4.2 Costituiscono obblighi di servizio pubblico, oltre a quelli qualificati come tali dalla legge, le disposizioni adottate dall'AEEGSI in ordine allo svolgimento del servizio.

4.3 Il gestore dovrà inoltre:

- eseguire i lavori contenuti nel piano industriale presentato in sede di gara, nei tempi previsti nel relativo programma degli interventi, ferma restando la facoltà del Gestore di sviluppare il servizio nel territorio comunale, in accordo con l' Amministrazione Comunale;

- realizzare eventuali ed ulteriori ristrutturazioni degli impianti esistenti nel corso del contratto, in funzione della vetustà delle installazioni esistenti, di futuri incrementi dei consumi, nonché adeguare gli impianti medesimi alle normative di sicurezza e buona tecnica, previa approvazione da parte del Comune dei relativi progetti e resoconti di spesa;

- eseguire le manutenzioni straordinarie che si renderanno necessarie nel corso della gestione, quali le sostituzioni di tubazioni, apparecchiature e strumentazioni danneggiate o non più rispondenti alle esigenze del servizio, nonché i potenziamenti delle reti e degli impianti esistenti, volti ad assecondare l'espansione edilizia nel territorio comunale;

- realizzare futuri allacciamenti alle utenze e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dell'intera rete, nonché degli ampliamenti della rete medesima;

- riconsegnare al Comune, alla scadenza del presente Contratto, in ottimo stato di conservazione e comunque compatibile con il normale funzionamento degli stessi, tutti gli impianti e gli altri beni mobili ed immobili acquisiti con il Verbale di Consegna Impianti ancora in essere a fronte del pagamento di un

	corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 del D.Lgs n.	
	164/00 e s.m.i.;	
	- riconsegnare al Comune, alla scadenza del Contratto, la piena disponibilità	
	degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili realizzati dal Gestore	
	nel corso dell'affidamento a fronte del pagamento di un corrispettivo	
	determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 del D.Lgs n° 164/ 00;	
	- istituire, fin dall'inizio dell'attività, un servizio ininterrotto di reperibilità	
	per il pronto intervento da parte del personale specializzato del gestore	
	funzionante nell'arco di 24 ore, sia in giornata feriale che festiva;	
	- svolgere un costante monitoraggio della rete, anche a mezzo di sistemi di	
	telecontrollo e di ispezioni localizzate, al fine di garantire la rapida	
	individuazione di guasti o fughe e compiere controlli periodici circa la	
	qualità del gas distribuito nonché dei livelli di odorizzazione;	
	- disporre ed aggiornare costantemente la cartografia degli impianti, a	
	mezzo del sistema informativo, restituendola annualmente al Comune	
	utilizzando programmi di gestione di uso comune;	
	- ogni contatore dovrà essere letto almeno due volte l'anno, verificando con	
	ciò l'autolettura effettuata dagli utenti e conguagliando i consumi	
	presunti statisticamente rilevati per le fatturazioni d'acconto dei consumi.	
	Il Gestore potrà utilizzare in alternativa i contatori di misura elettronici,	
	se valuterà di introdurre tale innovazione. Restano comunque valide le	
	frequenze di lettura migliorative imposte dall'AEEGSI in base allo scaglione di	
	consumo.	
	4.4 Il gestore è inoltre obbligato a svolgere le seguenti prestazioni:	
	a) provvedere all'acquisto in proprietà o alla costituzione di servitù	
	12	

delle aree private necessarie all'ampliamento della rete o al suo

mantenimento in stato di efficienza;

b) trasmettere al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco

aggiornato degli utenti allacciati, risultanti al 31 dicembre dell'anno

precedente;

c) fornire tempestivamente, e comunque non oltre 20 gg dall'accadimento, al

Comune tutti i dati e le notizie utili, richieste ed inerenti il servizio e gli

impianti, comprese le revisioni e gli adeguamenti tariffari afferenti il

servizio di distribuzione;

d) assicurare gli impianti in gestione per un importo minimo di €.

5.000.000,00, (euro cinquemilioni/00):

- contro i rischi derivanti da eventuali sinistri alle persone e danni alle cose.

Obbligo adempiuto mediante polizza assicurativa n. 343617147 stipulata con

“Generali Italia S.p.A”, agenzia generale di Milano, la cui dichiarazione resa

in data 17/09/2014 è agli atti di questo Comune;

- contro i rischi di esplosione e di incendio delle cabine per il loro reale valore

mediante polizza assicurativa stipulata con “GASRULE Insurance Limited”

di Dublino, la cui dichiarazione n. 003/14EG resa in data 06/10/2014 è agli

atti di questo Comune;

e) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i

danni cagionati a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto:

f) a inviare tutti i dati richiesti dalla AEEGSI, dagli osservatori e

dall'ANAC (già AVCP), dandone sempre contestuale informazione al

Comune.

4.5 Resta esplicitamente stabilito che il gestore rimane l'unico

responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione oggetto del presente contratto, essendo completamente sollevata da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale e i funzionari da essa dipendenti.

4.6 Gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, sicurezza e stato di conservazione di qualità, salvo il normale degrado tecnico.

4.7 Le tariffe per il servizio negli anni di affidamento, nonché i relativi parametri di adeguamento, saranno quelle approvate dalla competente AEEGSI, sulla base dei criteri determinati dalla stessa Autorità, ex art. 23 D.Lgs. n. 164/00.

4.8 Il Gestore si farà carico di avanzare domanda per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc. da richiedere ad enti, amministrazioni o privati per la realizzazione di eventuali opere; ogni onere connesso e conseguente alla domanda sarà a carico esclusivo del Gestore.

Articolo 5 - Obiettivi generali del servizio

5.1 Il servizio è esercitato per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5.2 Nello svolgimento del servizio, il Gestore persegue inoltre i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità;
- b) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di

assicurare, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità, l'accesso paritario a tutti gli utenti;

c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente.

Articolo 6 - Consegna delle reti e degli impianti, durata del Contratto, rimborso del valore degli impianti.

6.1 In data 10.11.2014, il Gestore Uscente, il Comune e il Gestore hanno sottoscritto il Verbale di Consegna Impianti. Al momento della consegna il gestore ha acquisito dal gestore uscente tutti gli elementi utili ed indispensabili per subentrare al servizio in maniera completa ed efficiente.

6.2 La durata del Contratto è fissata in anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di presa in consegna degli impianti da parte di Italgas indicata nel Verbale di Consegna Impianti, e cioè dalle ore 00.00 del 11 Novembre 2014.

6.3 Dopo la scadenza del Contratto, il gestore garantisce la continuità del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di consegna delle reti e degli impianti al gestore subentrante.

6.4 In particolare, il Verbale di Consegna Impianti ha previsto che, al termine del presente Contratto, gli impianti, fatte salve le variazioni intervenute in base al ciclo di vita tecnica dei medesimi, nonché i nuovi impianti realizzati durante l'affidamento della presente gestione torneranno nella disponibilità del Comune e la proprietà dei medesimi sarà allo stesso trasferita a fronte del pagamento del rimborso, previsto dall'art. 14 del D.Lgs 164/00 e s.m.i.. Il rimborso in questione, decorso l'affidamento, sarà pari a quello pagato per il VRI, al netto degli ammortamenti calcolati in base alla vita utile convenzionale di cui alla Tab. 3 della Delibera AEEGSI gas

159/2008, con inizio dall'anno successivo a quello di pagamento del VRI, salvo il minor valore per degrado tecnico, accertato mediante perizia. Il trasferimento potrà essere fatto al Comune oppure al soggetto indicato in quel momento, in base alla vigente normativa ed alle indicazioni della gara per l'affidamento del servizio.

PARTE II -RAPPORTI TRA COMUNE E GESTORE

Articolo 7 - Aggiornamento dello stato di consistenza

7.1 Con cadenza annuale ricorrente alla data di consegna degli impianti, il gestore trasmetterà al Comune lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalla realizzazione degli interventi di sviluppo.

7.2 In caso di contestazioni relative all'aggiornamento dello stato di consistenza si procede ai sensi dell'art. 27.

7.3 L'aggiornamento del piano di mantenimento darà priorità, in ordine decrescente: al potenziamento degli impianti ed al completamento di eventuali piccole estensioni delle reti in zone non adeguatamente servite, nel caso in cui eventuali futuri piani urbanistici prevedano particolari potenziamenti urbani oggi non prevedibili e non programmabili nel termine della durata contrattuale di 12 anni; alla sostituzione di cespiti, o loro parti, che hanno esaurito la vita tecnica

7.4 La vita tecnica media dei cespiti è stabilita nella tabella n. 3 della delibera 159/08 dell'Autorità e s.m.i..

7.5 I prezzi unitari per la valorizzazione degli investimenti saranno annualmente aggiornati secondo gli indici di settore documentati dal Gestore ed accettati dal Comune.

Articolo 8 - Interventi previsti nel piano industriale

8.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi previsti nel piano industriale. La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo è trasferita al Comune alla scadenza alle condizioni previste dall'art. 36.

8.2 Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica ed in conformità alle normative vigenti.

8.3 Entro tre mesi dalla data di consegna degli impianti, e successivamente con ricorrente cadenza annuale, il gestore comunicherà al Comune il piano degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, con l'indicazione dei previsti tempi di esecuzione, e della stima dei costi preventivati.

8.4 Con la medesima cadenza, dopo il primo anno, il gestore comunicherà al Comune gli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione, nonché il valore delle opere realizzate.

8.5 Per l'esecuzione dei lavori previsti nel piano industriale, il gestore dovrà presentare al Comune i relativi progetti; nei successivi 60 giorni il Comune dovrà verificarne il contenuto e comunicare la relativa approvazione o le eventuali osservazioni al gestore. I lavori oggetto dei progetti approvati potranno essere eseguiti non prima di 60 gg dall'ottenimento dei relativi permessi, nulla osta ed autorizzazioni – se non diversamente pattuito - al fine di consentire al Comune la necessaria programmazione dei cantieri sul territorio comunale. In caso di mancata osservanza del citato ultimo termine al Gestore sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno di violazione.

8.6 Nell'esecuzione dei lavori di propria spettanza in base al presente contratto, il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalle disposizioni

vigenti in materia, in totale sicurezza e a regola d'arte nonché alle disposizioni impartite dal Comune. Prima di eseguire i lavori, il gestore dovrà inoltre ottenere dai vari Enti tutte le autorizzazioni o permessi amministrativi previsti per legge, regolamenti e normative vigenti in materia. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei regolamenti e leggi vigenti e comunque della buona tecnica. I lavori che interesseranno il suolo pubblico dovranno sempre essere eseguiti con la massima sollecitudine e gli scavi dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Non dovrà essere toccato alcun manufatto del Comune, o di terzi, senza avere dato tempestivo avviso alle parti interessate ed aver ricevuto la relativa autorizzazione.

8.7 Gli impianti e le opere oggetto del presente contratto saranno soggette a collaudo in conformità a quanto previsto dal D.M. 16.04.2008 recante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”* e, per quanto applicabile, in conformità a quanto previsto dal D.M. 17.04.2008 recante *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”*.

8.8 Il gestore è tenuto inoltre ad assolvere i seguenti adempimenti di carattere amministrativo e operativo:

a) Sostenere le spese relative a prove e saggi sui materiali e per il prelevamento dei campioni.

b) Sostenere le spese relative alla documentazione tecnica necessaria

all'eventuale costituzione di servitù da metanodotto e relative occupazioni di proprietà private, predisponendo i piani particellari, il calcolo dell'indennità e ogni altro elaborato necessario.

c) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati o comunque disturbati dall'esecuzione dei lavori, provvedendo a tal fine, a proprie spese, con opere provvisoriale e con l'applicazione di segnalazioni diurne e notturne previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9 - Realizzazione di eventuali interventi di sviluppo

9.1 Per armonizzarsi con le previsioni dei piani urbanistici comunali, per migliorare il servizio sul territorio e per adeguare l'offerta in base al progresso ed all'evoluzione delle politiche energetiche, il gestore può proporre al Comune la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e le condizioni economiche. A tal proposito il gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, è tenuto a trasmettere al Comune una relazione illustrativa circa gli interventi di potenziamento, sviluppo ed innovazione tecnologica della rete e degli impianti non previsti nel piano industriale, la cui esecuzione verrà programmata entro l'anno successivo. Gli interventi indicati nella relazione dovranno essere approvati prima dell'inizio dei lavori.

9.2 Ove ritenuto necessario, tale facoltà potrà anche essere promossa dal Comune; pertanto, qualora il Comune ravvisasse la necessità di interventi di sviluppo non previsti dal piano industriale, inviterà il gestore a presentare, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, una proposta

contenente gli elementi di cui all'articolo 9.1.

9.3 Il Comune valuta l'adeguatezza delle proposte di cui agli articoli 9.1 e 9.2, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, acquisendo dal gestore ogni elemento utile alla valutazione. E' facoltà del Comune convocare eventuali conferenze di servizio per analizzare le proposte avanzate dal gestore.

9.4 Il Comune può rigettare la proposta fornendo adeguata motivazione, ovvero può chiedere al gestore di formulare una proposta alternativa, indicandone i requisiti ed il termine per la presentazione.

9.5 Se il gestore non presenta la proposta entro il termine prefissato, o se la proposta alternativa viene rifiutata, il Comune può procedere ai sensi del successivo art. 27.

9.6 La proprietà di quanto realizzato a norma del presente articolo sarà trasferita al Comune alle condizioni previste dall'art.36.

9.7 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica quanto previsto nel precedente articolo 8.

Articolo 10 - Interventi di manutenzione

10.1 Il gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti previsti nel piano industriale.

10.2 Entro tre mesi dalla data di consegna delle reti e degli impianti, e successivamente con cadenza annuale, il gestore comunica al Comune gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare nel corso dell'anno, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio con l'indicazione dei relativi tempi di

esecuzione.

10.3 Il gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici ed organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non previsti nel piano industriale, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza e la continuità del servizio.

10.4 Con la cadenza di cui all'articolo 10.2, il gestore comunica al Comune gli interventi di manutenzione realizzati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione degli effettivi tempi di esecuzione degli interventi che hanno comportato la sospensione totale o parziale del servizio.

10.5 In relazione agli interventi di cui al presente articolo, si applica il precedente art.8.2.

10.6 Fermo restando l'obbligo del gestore di assumere gli oneri economici afferenti gli interventi straordinari, di cui al precedente comma 3, il Comune valuterà caso per caso, l'opportunità di finanziare direttamente detti interventi.

Articolo 11 - Sistemazione strade comunali

11.1 Con congruo anticipo, il Comune comunicherà al Gestore gli interventi previsti per la sistemazione e la pavimentazione delle strade comunali, al fine di definire, condividendola, la programmazione dei lavori.

11.2 Il Gestore è tenuto, a semplice richiesta del Comune in via d'urgenza, a segnalare sul suolo tutti i sottoservizi di competenza onde consentire l'esecuzione di opere pubbliche comunali e ciò senza carico di spese per il Comune.

11.3 Il Gestore, prima di effettuare lavori sulle strade e infrastrutture

comunali dovrà acquisire l'autorizzazione del Comune e provvedere alla segnalazione dei sottoservizi per la loro preservazione. Dovrà dare avviso alle Società di trasporto pubblico in genere delle deviazioni che si rendessero necessarie, assumendo ogni onere conseguente nei confronti degli interessati. Dovrà dare comunicazione scritta alle categorie economiche che possano avere interesse ed alla cittadinanza, sia attraverso la formula della comunicazione alle singole famiglie, sia attraverso mass-media o altre forme ritenute idonee dal Comune. Tali oneri sono a totale carico del Gestore.

11.4 I ripristini dovranno avvenire sempre con le modalità dettate dal competente ufficio comunale e comunque dovranno sempre comprendere la ripavimentazione dell'area interessata dall'intervento ripristinando lo stato dei luoghi. L'intervento dovrà essere svolto nei tempi più brevi al fine di ridurre il disagio ai cittadini.

Articolo 12 - Avvalimento di terzi

12.1 Il gestore può avvalersi, per il tramite di specifici contratti, di terzi individuati nel rispetto della normativa vigente.

12.2 In ogni caso il gestore risponde degli obblighi previsti dal contratto.

Articolo 13 - Personale

13.1 Il Gestore si impegna al pieno rispetto dei contratti nazionali di lavoro di categoria nei confronti del personale comunque impiegato per il servizio, a garantire le tutele previdenziali e assistenziali prescritte dalla normativa.

13.2 In ogni caso il Comune potrà richiedere al gestore la sostituzione di personale responsabile di disservizi ovvero che sia stato condannato per reati commessi all'esercizio della pubblica funzione assegnata in forza del presente

contratto di servizi.

13.3 Il Gestore si assume ogni onere e gravame ai fini di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza del lavoro.

13.4 Il gestore è tenuto inoltre ad assolvere i seguenti adempimenti:

a) osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di previdenza ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e malattie professionali;

b) attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di inizio delle opere, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

c) provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui ai precedenti commi anche da parte di imprese subappaltatrici, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, qualora il Gestore affidi ad esse, anche solo parzialmente, i lavori commissionati;

d) osservare le norme in vigore in materia di assunzione di mano d'opera;

e) all'atto di consegna degli impianti conseguente all'aggiudicazione della gara, ad assumere il personale già dipendente del gestore uscente, dedicato alla gestione delle reti degli impianti nel territorio di Paderno Dugnano.

Articolo 14 - Obblighi di informazione e di collaborazione

14.1 Il Comune assicura al gestore le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e

privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

14.2 Nei limiti delle sue competenze, il Comune assicura al gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi ed altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione di tutti gli interventi di sviluppo.

14.3 Almeno un anno prima della scadenza del contratto, il Comune comunica al gestore l'avvio della procedura di gara per l'assegnazione del nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. n. 164/00.

14.4 Il gestore assicura al Comune le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio.

14.5 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza annuale, il gestore invia al Comune una relazione sullo svolgimento del servizio, con specifica evidenza della quantità del gas distribuito nell'anno, nonché degli utenti del servizio.

14.6 Ai fini di un più efficiente svolgimento del servizio, le parti collaborano alla predisposizione di sistemi di gestione informatica integrata e di banche dati di comune accesso, necessarie all'esercizio delle reciproche competenze.

14.7 Il Comune potrà svolgere ogni controllo che ritenga opportuno sulle reti e sugli impianti, nonché sulla qualità del gas distribuito, attraverso propri incaricati ed in contraddittorio con il gestore; durante i controlli il gestore dovrà assicurare la presenza di un suo tecnico, previa richiesta scritta formulata dal Comune con un preavviso di tre giorni.

14.8 Il Comune potrà svolgere, in qualsiasi momento, un controllo su tutti gli elementi che concorrono a formare il margine di distribuzione del gas (quota fissa, quota variabile, consumi e tariffe per scaglione, ecc.) relativo al proprio ambito, ottenendo i dati direttamente dal gestore entro trenta giorni dalla richiesta.

14.9 Sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione all'AEEGSI già richiamati al punto 4.4 f) del presente contratto.

14.10 Previo esperimento delle procedure previste dall'art. 27, per le violazioni agli obblighi previsti dal presente articolo in capo al gestore, verrà applicata una penale di € 150,00 (eurocentocinquantavirgolazerozero).

PARTE III -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 15 - Disposizioni generali

15.1 Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate dai provvedimenti dell'Autorità in materia di:

- a) sicurezza e continuità del servizio;
- b) livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- c) tariffe per l'erogazione del servizio;
- d) condizioni di accesso e di erogazione del servizio;
- e) criteri tecnico-economici per la realizzazione delle opere necessarie all'allacciamento.

15.2 In quanto compatibili con i provvedimenti richiamati al precedente articolo 15.1, il gestore svolge il servizio sulla base delle disposizioni contenute nel codice di rete.

15.3 Nei limiti delle disposizioni richiamate ai precedenti commi, il

gestore è tenuto all'adozione del regolamento sugli obblighi di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas, ed è altresì tenuto alle previsioni contenute nella presente parte, nonché a quanto previsto nell'offerta.

15.4 Per i lavori che dovessero invece essere eseguiti da terzi, il Comune, autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescrivere l'obbligo:

- a) di assumere presso il gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete gas;
- b) di preavvisare il gestore dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì sulla loro natura;
- c) di segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni causati e risarcirli.

15.5 Il gestore avrà l'obbligo di preavvisare il Comune, almeno tre giorni prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione di dispersioni, nei quali casi verrà data successivamente tempestiva comunicazione al Comune.

15.6 Il Comune si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse e secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da tubazioni gas.

Articolo 16 - Codice di rete

16.1 Il Gestore ha già adottato il proprio codice di rete e, pertanto, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'art. 6.2, , nel rispetto della normativa applicabile in tema di codice di rete e dei relativi

aggiornamenti, deve trasmettere all'Autorità le proposte di aggiornamento del codice di rete che si rendessero necessarie in ragione del contenuto dell'offerta e delle specificità della gestione e degli impianti.

16.2 Il gestore trasmette al Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Autorità, le proposte di aggiornamento del codice di rete.

16.3 Entro i 15 (quindici) giorni successivi, il Comune può presentare al gestore le proprie osservazioni.

16.4 Se il gestore non ritiene di accogliere le osservazioni formulate dal Comune, è tenuto a darne, nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro presentazione, motivata comunicazione.

16.5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di successive modifiche ed aggiornamenti del codice di rete.

Sezione II- Rapporti con i clienti finali

Articolo 17 - Allacciamento dei clienti finali alla rete di distribuzione

17.1 Il gestore realizza le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità.

17.2 Salvo quanto previsto all'articolo 25, il gestore ha l'obbligo di allacciare alla rete da questi gestita chiunque ne faccia richiesta, purché la capacità della rete e degli impianti lo consenta e le opere necessarie all'allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base ai criteri di cui all'art.17.1.

17.3 Nel caso in cui sussistano i presupposti di cui al precedente comma, il gestore non può rifiutare di allacciare il cliente finale qualora il cliente finale interessato si impegni a sostenere interamente la realizzazione delle

opere necessarie all'allacciamento.

17.4 Il gestore informa il Comune delle condizioni tecnico-economiche per l'estensione delle reti in funzione del numero dei richiedenti l'allacciamento e per l'allacciamento.

17.5 In caso di rifiuto di allacciare un cliente finale alla rete di distribuzione, il gestore è tenuto a darne comunicazione scritta e motivata al Comune entro trenta giorni dalla richiesta, e al richiedente, entro il termine previsto dai provvedimenti dell'Autorità.

Articolo 18 - Allacciamento su richiesta del Comune per motivi di opportunità

18.1 Il Comune può chiedere al gestore che abbia rifiutato di allacciare un cliente finale ai sensi dell'articolo 17, di procedere all'allacciamento, a carico di quest'ultimo, qualora lo ritenga opportuno ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale, sanitario e ambientale del Comune di Paderno Dugnano.

18.2 Il gestore può rifiutare di procedere all'allacciamento richiesto ai sensi del precedente comma qualora vi ostino documentate ragioni di carattere tecnico od economico. Il gestore comunica il rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. È fatto salvo il diritto del Comune di procedere ai sensi dell'articolo 32.1.

Sezione III -Rapporti con gli utenti

Articolo 19 - Principi generali in materia di accesso al servizio

19.1 Il gestore è tenuto a consentire l'accesso al servizio agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni definite dall'Autorità.

19.2 Salvo quanto disposto nell'art. 19.1, il gestore può rifiutare l'accesso qualora non disponga della capacità necessaria, ovvero qualora l'accesso al

sistema impedirebbe lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali il gestore è soggetto, ovvero qualora sia stata ottenuta la deroga di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 164/00, nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

19.3 Salvo quanto previsto all'art.15.1, il gestore effettua i conferimenti delle capacità sulla base delle procedure contenute nel codice di rete.

19.4 Il rifiuto alla richiesta di accesso deve essere motivato per iscritto, secondo le modalità ed i termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità. Del rifiuto il gestore dà contestuale comunicazione all'Autorità, al Comune, al Ministro delle attività produttive ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Articolo 20 - Accesso al servizio per sostituzione nella fornitura a clienti finali

20.1 Nelle ipotesi in cui la richiesta di accesso al servizio sia formulata da un utente al fine di fornire un cliente finale in precedenza servito da altro utente, il gestore trasferisce la capacità dal secondo al primo utente secondo le previsioni definite dall'Autorità, e comunque senza avvantaggiare, in alcun modo, l'utente che in precedenza serviva il cliente finale.

20.2 E' vietata qualsiasi intesa tra il gestore ed un utente diretta ad ostacolare o comunque a ritardare il subentro del nuovo utente nella fornitura al cliente finale.

Articolo 21 - Erogazione del servizio

21.1 Il gestore garantisce le condizioni di erogazione del servizio contenute

nell'offerta, assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità.

21.2 I criteri, le modalità e più in generale le condizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione gas sono contenute nel Codice di rete adottato da Italgas e approvato dall'AEEGSI con le delibere n. 131 del 07/06/2007 e n. 248 del 02/10/2007.

Articolo 22 - Condizioni economiche per l'erogazione del servizio

22.1 Per l'erogazione del servizio, il gestore applica le opzioni tariffarie determinate sulla base dei provvedimenti dell'Autorità. Non possono essere offerte opzioni tariffarie non approvate dall'Autorità.

22.2 L'offerta di opzioni tariffarie formulate sulla base di dati non veritieri costituisce presupposto per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 29.1.

22.3 Il gestore comunica al Comune, entro cinque giorni dalla data della loro approvazione, le opzioni tariffarie di cui all'art. 23.1 dando separata e motivata evidenza agli eventuali conguagli ai quali intende procedere. Il Comune può chiedere al gestore di pubblicare a sue spese su quotidiani locali o altri strumenti di informazione di diffusione locale ritenuti idonei, informative sui predetti conguagli.

In caso di inerzia, il Comune può, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnare al gestore un termine perentorio per provvedervi non inferiore a 20 (venti) giorni.

22.4 Il gestore comunica al Comune l'ambito tariffario nel quale è compreso il territorio in cui si svolge il servizio.

22.5 Il Comune ha diritto di richiedere in qualsiasi momento al gestore

informazioni, chiarimenti e dati relativi alla formulazione delle opzioni tariffarie.

22.6 Qualora i costi effettivi sostenuti dal gestore per lo svolgimento del servizio, in ragione delle peculiarità che connotano la gestione della rete di distribuzione nel territorio sul quale il servizio si svolge, risultino maggiori della somma dei ricavi riconosciuti sulla base delle procedure di calcolo definite dai provvedimenti dell'Autorità di cui al precedente art.15.1, lettera c), il gestore ne dà immediata comunicazione al Comune.

22.7 Nel caso previsto dall'articolo 22.6, il Comune può esercitare la facoltà di recesso per motivi di interesse pubblico di cui all'art. 29.4.

SEZIONE IV Sicurezza nello svolgimento del servizio

Articolo 23 - Livelli di sicurezza

23.1 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il gestore garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio previste nell'offerta.

Articolo 24 - Accertamenti in materia di sicurezza degli impianti

24.1 Gli accertamenti in materia di sicurezza degli impianti di utenza sono svolti sulla base dei disposti di cui alla Delibera AEEGSI n° 40 del 6 febbraio 2014 e s.m.i. e del regolamento approvato dall'Autorità e delle disposizioni di cui al presente articolo.

24.2 Entro un anno dalla sottoscrizione del contratto e, successivamente, con cadenza indicata nel regolamento di cui all'articolo 24.1, il gestore comunica al Comune l'elenco degli accertamenti effettuati.

Articolo 25 - Controlli di esercizio e di manutenzione degli impianti

25.1 Qualora l'ufficio competente, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, richieda al gestore di

sospendere l'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 per riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o per reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli medesimi, il gestore vi provvede con urgenza ed in ogni caso non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla richiesta, dandone tempestiva comunicazione al Comune ed all'eventuale utente che fornisce il cliente finale interessato dalla misura richiesta.

PARTE IV- CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Articolo 26 - Controlli e Sanzioni

26.1 Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, il Comune può svolgere nei confronti del gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo.

26.2 In particolare, il Comune ha diritto di:

- a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio;
- b) accedere alle reti ed agli impianti, dandone congruo preavviso al gestore.

26.3 Per l'esercizio dei poteri di controllo qui regolati, il Comune potrà nominare un Supervisore, che sarà altresì il referente del gestore presso il Comune per ogni questione attinente il servizio. Gli oneri per l'espletamento delle attività di alta sorveglianza saranno a carico del gestore, e potranno ammontare ad un massimo di € 5.000 annui. Le verifiche suddette dovranno essere nel caso armonizzate e coordinate con le attività derivanti dal servizio di controllo impianti termici attivato dal Comune ai sensi di legge.

26.4 Il Comune nominerà un responsabile preposto al controllo del

presente contratto che verrà comunicato al gestore.

Articolo 27 - Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere.

27.1 Gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati mediante l'invio, a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata per conoscenza anche a quest'ultima.

27.2 Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, la parte cui l'addebito è imputato può inviare all'altra parte e, nel caso previsto nell'ultimo periodo del comma precedente, all'Autorità, le proprie osservazioni.

27.3 Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la parte non inadempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, fissandogli un congruo termine.

Articolo 28 - Conseguenze degli inadempimenti

28.1 In caso di ritardo della realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma dell'art. 27.2 comporta il pagamento di una penale pari alla maggior cifra fra 1.000,00 euro (mille euro) ed il 10% del costo dell'intervento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

28.2 Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e dall'articolo 29, in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inutile decorrenza del termine fissato a norma dell'articolo 27.2 comporta per il gestore il pagamento di una penale pari a 1.000,00 euro (mille euro) per ogni

giorno di ritardo, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 29 - Clausola risolutiva espressa - Recesso per motivi di interesse pubblico

29.1 Il contratto si risolve di diritto qualora si verificano le condizioni previste negli articoli del presente contratto di seguito indicati: a) 20.2; b) 22.2.

29.2 Il contratto si risolve altresì di diritto:

a) nel caso in cui venga accertato con provvedimento dell'Autorità, ovvero con provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la sussistenza di una intesa tra esercente ed una o più società di vendita di gas naturale volta ad assicurare posizioni dominanti all'interno del mercato locale del gas;

b) in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, protratto per più di 60 giorni, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 27.3;

c) in caso di inadempimento reiterato, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 27.3.

29.3 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata con le modalità di cui all'articolo 27.1.

29.4 Il Comune può recedere dal contratto, per rilevanti e giustificati motivi di interesse pubblico, fatta salva la corresponsione da parte del medesimo al gestore, ove se ne determinasse la fattispecie, del valore residuo industriale determinato in conformità a quanto previsto agli articoli 36.1 e 36.2.

Il recesso deve essere ratificato con apposita deliberazione da parte

dell'Organo comunale competente e comunicato al gestore, con le modalità di cui all'articolo 27.1, almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Comune intenderà il presente contratto risolto in caso di cessazione e fallimento del gestore e nei seguenti casi:

a) in caso di cessione a terzi del contratto al di fuori di quanto previsto dal presente contratto;

b) in caso di sospensione della fornitura del gas per più di dieci giorni per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;

c) in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente contratto ed in particolare nel caso di non ottemperanza anche parziale a quanto stabilito all'art. 3.

29.5 In caso di risoluzione del contratto, le reti e gli impianti relativi alla gestione del presente servizio verranno rilevati dal Comune o da chi per esso con le modalità ed i criteri previsti negli articoli 36.1 e 36.2 del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito dal Comune a causa dell'inadempimento del gestore.

Articolo 30 - Responsabilità nei confronti dei terzi

30.1 In ogni caso di inadempimento, il gestore tiene indenne il Comune degli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Articolo 31 - Controversie di natura tecnica

31.1 Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia ai sensi dell'art. 32.1, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al

giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.

31.2 In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

31.3 L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

Articolo 32 - Clausola compromissoria

32.1 Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal gestore, uno dal Comune ed il terzo, con funzione di Presidente del collegio arbitrale, nominato di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

32.2 Il collegio arbitrale costituito ai sensi del precedente comma giudica, in via rituale, secondo diritto, in applicazione di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - Norme applicabili

33.1 Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.

Articolo 34 - Spese contrattuali

34.1 Le spese relative alla stipulazione del presente contratto nonché dei contratti attuativi di esso, sono a carico del gestore che richiederà tutti i

benefici e le agevolazioni fiscali eventualmente previste in materia.

Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel presente atto sono soggette ad IVA, al fine della registrazione ed imposta fissa.

34.2 La quantificazione delle spese verrà determinata prima della sottoscrizione in base alle disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Articolo 35 - Canone di occupazione del suolo

35.1 Il canone di occupazione del suolo e sottosuolo verrà, se dovuto, corrisposto dal gestore sulla base delle norme e delle aliquote fissate dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 36 - Condizioni alla scadenza

36.1 Alla scadenza del contratto il gestore trasferirà al Comune la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili e immobili acquisiti con il Verbale di Consegna Impianti sottoscritto il 10.11.2014, fatte salve le variazioni intervenute in base al ciclo di vita tecnica dei medesimi, a fronte del pagamento del rimborso previsto dall'art. 14 del D.Lgs 164/00 e s.m.i..

36.2 Alla scadenza del presente contratto, il gestore trasferirà al Comune la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili realizzati nel corso dell'affidamento a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 del D.lgs. n° 164/00 tenendo conto delle:

- Aliquote di ammortamento previste per i nuovi investimenti che verranno realizzati dal gestore ed autorizzati dal Comune nel corso della gestione, con la sola esclusione di quelli contenuti nel progetto

presentato in sede di gara (aliquote desunte dalla vita media degli impianti indicata dall'Autorità per l'Energia) - Cabina principale, protezione catodica e cabine di zona 5%; - reti a media e bassa pressione 2% ;- allacciamenti 2%; - contatori 4%.

Di conseguenza, saranno resi disponibili al Comune alla scadenza del contratto:

- tutti gli interventi e gli impianti realizzati interamente con contributi dei clienti finali, del Comune, ecc., con la copertura completa dei costi di progettazione. DL sicurezza, per la realizzazione delle opere - a devoluzione gratuita-;

- tutti gli impianti realizzati per estensioni, urbanizzazioni di nuove lottizzazioni, per la sola quota di contributo percepita dal gestore - a devoluzione gratuita; per la quota parte finanziata dal gestore - a devoluzione onerosa;

- tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti per la sola quota di contributo percepita dal Gestore per la copertura dei costi di realizzazione - a devoluzione gratuita; per la quota finanziata dal gestore - a devoluzione onerosa;

- tutte le estensioni, le ristrutturazioni, gli allacciamenti, eseguiti a totale spesa del gestore - a devoluzione onerosa.

- i misuratori d'utenza installati a spese del gestore - a devoluzione onerosa.

36.3 Il gestore dovrà inviare annualmente, nei termini indicati al precedente art.7.1, lo stato di consistenza degli impianti suddiviso per tipologia dei beni, con i dati tecnici e dimensionali, ed anno di costruzione, nonché

l'importo degli ammortamenti iscritti a bilancio.

36.4 Il gestore, alla scadenza contrattuale, avrà diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al Comune.

36.5 Il diritto di ritenzione è escluso al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 14 comma 9 del D.Lgs. 164/2000.

Articolo 37 - Cessione del contratto

37.1 Il gestore avrà il diritto di trasferire la gestione a terzi, alle medesime condizioni previste dal presente contratto, previa approvazione da parte del Comune.

Il gestore potrà in ogni caso addivenire a fusioni od incorporazioni con altre Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, purché l'assetto patrimoniale e tecnico non peggiori.

37.2 Alcune fasi del servizio potranno essere appaltate a terzi, previa autorizzazione del Comune. Non si considerano subappalti, ed il gestore potrà ricorrervi liberamente, le forniture di materiali, i noleggi di mezzi d'opera, alcune operazioni di verifica e manutenzione dell'impianto effettuate da Ditte specializzate.

Articolo 38 – Norme sulla Privacy

38.1 Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il gestore è individuato Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è Titolare il Comune. Nel trattamento dei dati il gestore dovrà attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti in materia. Il trattamento è autorizzato per i soli dati

personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.

38.2 - Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali in materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da Responsabili e Incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice presentando richiesta al Responsabile del trattamento, Arch. Franca Rossetti.

Articolo 39 - Banca dati inerente gli impianti

39.1 Il Gestore si impegna a consegnare al Comune, periodicamente, se richiesto dal Comune con preavviso di tre mesi, e comunque alla scadenza del contratto, contestualmente alla riconsegna degli impianti e delle reti:

- a) la banca dati aggiornata degli impianti e della rete di distribuzione del gas con tutti gli elementi necessari (diametri, quote profondità, anno di posa, pezzi speciali, allacciamenti, ecc ...);
- b) la cartografia vettorializzata con scala di restituzione 1:1000 con un errore massimo di venti centimetri;
- c) l'elenco degli utenti allacciati, su supporto magnetico di formato standard.

Articolo 40 - Tracciabilità dei flussi finanziari

40.1 Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e

si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione dello stesso..

Articolo 41 - Codice di Comportamento

Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 12/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale.

Il Gestore dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori. Nei casi di violazione dei principi del Codice, l'Ente, nella persona del Direttore del Settore procedente, valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione al Gestore.

Articolo 42 – Allegati

42.1 Formano parte sostanziale e integrante del presente contratto i seguenti elaborati:

- a) Procura speciale rep. n. 99097 del 23 ottobre 2014 e rep. n. 99099 del 24 ottobre 2014.
- b) Verbale di Consegna Impianti sottoscritto in data 10.11.2014.
- c) Planimetrie delle reti scala 1 :5.000 aggiornata al 31.10.2014.

d) Capitolato tecnico.

e) Piano di gestione e di mantenimento corrispondente alla "rete di fatto" presente al 31/12/2010.

f) Offerta economica presentata in sede di gara.

g) Garanzia fideiussoria definitiva n. 8319/8200/551591/582/2012 a garanzia degli obblighi contrattuali dell'importo pari a euro 757.752,32 (eurosettecentocinquantasettemilasettecentocinquantaduevirgolatrentadue), ridotta del 50% ai sensi dell'art.40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, emessa in data 28/09/2012 da Intesa San Paolo S.p.A., agenzia di Milano;

h) Garanzia fideiussoria n. 8319/8200/551590/581/2012 dell'importo di euro 281.000,00 (euroduecentoottantunomila) a garanzia dei lavori e degli interventi da eseguire previsti nel piano industriale proposto in sede di gara, emessa in data 28/09/2012 da Intesa San Paolo S.p.A., agenzia di Milano.

i) Garanzia fideiussoria n. 8319/8200/551595/583/2012 dell'importo di euro 2.848.684,42 (euroduemilioniottocentoquarantottomilaseicentottantaquattrovirgolaquarantadue) a garanzia del pagamento rateizzato del valore residuo della porzione del sistema distributivo di proprietà del Comune, emessa in data 28/09/2012 da Intesa San Paolo S.p.A., agenzia di Milano.

j) Dichiarazione relativa all'assicurazione degli impianti in gestione contro i rischi derivanti da eventuali sinistri alle persone e danni alle cose per un importo minimo di €. 5.000.000,00 (eurocinquemilionivirgolazerozero), resa da "Generali Italia S.p.A" in data 17/09/2014.

k) Dichiarazione relativa all'assicurazione degli impianti in gestione contro i rischi di esplosione e di incendio delle cabine per il loro reale valore per un importo minimo di €. 5.000.000,00 (eurocinquemilionivirgolazerozero), resa da "GASRULE Insurance Limited" di Dublino in data 06/10/2014.

I documenti di cui alle lettere da b) a k) sono tutti depositati agli atti di questo Comune e non vengono materialmente allegati al presente contratto.

Articolo 43 - Norme finali

43.1 Il codice CIG del presente contratto è il seguente: 5078067972.

43.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti attualmente in materia anche di natura regolamentare.

43.3 Le Parti contraenti chiedono per il presente contratto, trattandosi di prestazioni soggette all'I.V.A., la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso visione.

E richiesto io Segretario Generale ricevo il presente atto che ho letto alle parti le quali, riconosciuto il contenuto dello stesso conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono con valida firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente contratto, redatto con modalità elettronica da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, si compone di quarantadue pagine intere e sin qui della quarantatreesima.

IL COMUNE

Arch . Franca Rossetti

PER L' APPALTATORE

Boni Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Bonanata Franceschina

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.